

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Urbanistica**

Prot. n.25/12222/2014

OGGETTO: COMUNE DI VAL DELLA TORRE - VARIANTE PARZIALE P.R.G.C. (D.C.C. N. 45 DEL 27/11/2013) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Val della Torre, con deliberazione del C.C. n. 45 del 27/11/2013, trasmesso alla Provincia in data 11/03/2014 (pervenuto il 12/03/2014) ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);  
(Prat. n. 16/2014)

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 45 del 27/11/2014 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- *"modificazione del tessuto viario a favore di allargamenti stradali e migliorie apportate in incroci o svincoli per migliorarne la sicurezza e la fruibilità;*
- *inserimento di aree a parcheggio pubblico individuate quali aree a servizi in ambiti ora sprovvisti o non sufficienti come dimensioni.*
- *lievi variazioni normative capaci di incidere in una resa più snella funzionale e di facile interpretazione di alcune norme vigenti.*
- *variazioni inerenti nuove condizioni d'intervento in ambiti particolari: area AS1, area AC15 – ambito di nuova localizzazione di interesse collettivo; area SP10 quale ambito storico paesaggistico in sostituzione della zona DIS; individuazione della fascia di vincolo aeroportuale; individuazione della fascia di rispetto relativa al pozzo di captazione acque potabili in regione borgata Bibbione."* (Cfr. Relazione Illustrativa)

**dato atto** che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, la deliberazione C.C. 60 del 20/12/2013 di adozione della Variante:
  - **non** " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;

- **non** contiene un prospetto numerico che evidenzia "*.....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";
- ai sensi dell'undicesimo comma del citato articolo della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. 60 del 27/11/2013 di adozione della Variante al P.R.G.C. (nei casi di esclusione dalle procedure di V.A.S.) **non** "*.... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione*";

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Val della Torre con deliberazione C.C. n. 45 del 27/11/2013, le seguente osservazione:
  - richiamando, le modifiche introdotte alla L.R. 56/77 e s.m.i. dalla Regione Piemonte con la L.R. n. 3 del 25/03/2013 ed in particolare, il comma 7 art. 17, in cui è citato: "*la deliberazione di adozione della Variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.*", si evidenzia che nella deliberazione di adozione non sono presenti le condizioni sopraccitate che identificano la parzialità della Variante. Si suggerisce, come specificato al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., di sanare tali carenze nella deliberazione consigliare di approvazione del progetto definitivo;
  - per quanto attiene i casi di esclusione dalla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) si osserva che con le modifiche introdotte nella L.R. 56/77 e s.m.i. dalla L.R. 17/2013, i casi di esclusione sono stati limitati, come definito al comma 8 dell'art. 17 della L.U.R., in cui è citato: "*.....Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato*

sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione." e al comma 9: "Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.". In conclusione, si demanda, all'Amministrazione comunale valutare se le modifiche proposte sono comprese nei casi di esclusione di cui ai commi 8-9, richiamandoli nella deliberazione ai sensi del comma 11 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., oppure, si suggerisce, prima di approvare il progetto definitivo della Variante, sottoporre la proposta a verifica di assoggettabilità alla V.A.S..

A riguardo si ricorda il 5 comma dell'art. 11 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in cui è citato: "...I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge". ;

- fatto salvo quanto sopra riportato si osserva che le modifiche in aumento o diminuzione delle aree a Servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i., attuate con lo strumento della Variante parziale, devono essere comprese tra +0,5 e -0,5 mq/abitante (lettere c) – d) comma 5 art. 17 della L.U.R.) prendendo in esame tutte le Varianti parziali approvate durante la validità del P.R.G.C.. Quanto riportato nella *Relazione Illustrativa* parrebbe non rispondere ai requisiti soprarichiamati; nello specifico, dopo i prospetti riepilogativi - vigenti e in Variante – si verifica "*...che il limite di variazione dei servizi pubblici non supera il 5% sul valore complessivo del parametro richiesto...*", anziché gli indici previsti dalla L.U.R.  $\pm 0,5$  mq/abitante;
- a titolo di apporto collaborativo si evidenzia che l'individuazione nelle cartografie di Piano della "zona di tutela assoluta" e delle "zone di rispetto ristretta ed allargata" del pozzo ad uso potabile, pone dei vincoli che sarebbe opportuno acquisire nelle Norme del P.R.G.C., sulla scorta del "*Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29/12/2000 n. 61)*". Analogamente, per coerenza, è consigliabile integrare le norme del Piano anche con i vincoli aeroportuali seppur non aventi ricadute sulle previsioni del P.R.G.C.;
- sulla scorta degli estratti della cartografia del P.R.G.C. si osserva che la superficie di decollo dell'ambito con previsione a parcheggio P35 rimane priva di destinazione d'uso con conseguente "vuoto urbanistico" nel centro abitato. Considerato che il PTC2 promuove la concentrazione per limitare il consumo del suolo si suggerisce di riassegnare una destinazione urbanistica nella fase di approvazione del progetto definitivo;
- considerato la pluralità di usi consentiti dal Piano vigente nelle Aree di Interesse Comune AC, si evidenzia che l'ambito AC15 è stato localizzato in un ambito avente una classe di rischio idrogeologico IIIa "*..settori non...idonei ad ospitare nuovi insediamenti...*" (Cfr. Tavola "Aree di trasformazione urbanistica con sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico"), pertanto, potranno essere autorizzati solo usi consentiti dagli studi idrogeologici approvati con il Piano, senza incremento del carico antropico e senza la realizzazione di manufatti;
- si evidenzia che nel documento "*Sintesi delle variazioni cartografiche*", negli estratti della cartografia di Piano in cui viene proposto il cambio di destinazione urbanistica di alcuni ambiti, ed in particolare da Discarica DIS a Storico Paesaggistico SP10 e da Verde VI4 a Interesse

Comunale AC 16, viene anche segnalato l'allargamento di una strada comunale senza essere stata menzionata nelle *Motivazioni della Variante*; sarebbe opportuno effettuare le opportune valutazioni nella fase di approvazione del progetto definitivo della Variante;

- l'integrazione dell'art. 18 delle Norme del Piano per recuperare ad uso di "residenziale temporaneo" le baite esistenti (specificando le modalità di intervento) andrebbe ulteriormente dettagliata analizzando gli aspetti sul rischio idrogeologico, valutata la presenza di vaste aree ricomprese in ambiti classificati in III indifferenziata. Nella Legge Regionale n. 9 del 29/04/2003 "Norme per il recupero funzionale dei rustici" è specificato (art. 3 comma 1) che gli interventi di recupero dei rustici non possono essere consentiti in aree a rischio idrogeologico, pertanto, coerentemente con quanto previsto nella Tavola "Aree di trasformazione urbanistica con sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico" sarebbe opportuno specificare che gli interventi edilizi ricompresi nelle suddette aree dovranno essere subordinati ad un'indagine geologica di dettaglio;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
  3. **di trasmettere** al Comune di Val della Torre la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 09/04/2014

Il Dirigente  
(Arch. Gianfranco Fiora)  
(F.to in originale)